

Legge regionale 21 novembre 2018, n. 39

Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla l.r. 7/1996 e alla l.r. 8/1996.

(BURC n. 110 del 22 novembre 2018)

Art. 1

(Misure di riduzione dei costi della politica applicate agli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali di cui alla [l.r.7/1996](#) e alla l.r. [8/1996](#))

1. Le indennità corrisposte a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della presente legge al responsabile amministrativo e al segretario particolare di cui alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e alla [legge regionale 13 maggio 1996, n. 8](#) (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale), estranei alla pubblica amministrazione, sono rideterminate applicando il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del comparto Funzioni locali con esclusione della tredicesima mensilità.
2. Le indennità corrisposte a qualunque titolo alla data di entrata in vigore della presente legge al collaboratore esperto di cui alla [l.r. 8/96](#), estraneo alla pubblica amministrazione, sono rideterminate applicando il trattamento economico spettante alla posizione economica D2 del comparto Funzioni locali con esclusione della tredicesima mensilità.
3. Le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, estranei alla pubblica amministrazione, sono ridotte del nove per cento.
4. Le indennità corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge al portavoce e ai componenti dell'ufficio del Portavoce, estranei alla pubblica amministrazione, sono ridotte del nove per cento.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge trova la sua prima applicazione, anche per i contratti in essere, il primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.